Ok al bonus mobili anche in caso di interventi agevolati con il Sismabonus

1 Ottobre 2020

È possibile fruire del “bonus mobili” anche in caso di interventi di messa in sicurezza sismica agevolati con il Sismabonus, perché la disciplina generale di riferimento del Sismabonus è quella relativa agli interventi di recupero, a cui l’agevolazione fiscale per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è correlata.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la **Risposta ad interpello n. 419 del 29 settembre 2020** resa a un contribuente che intende effettuare dei lavori di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione di preesistenti edifici, beneficiando della detrazione combinata cd. eco+sismabonus.

Si ricorda, brevemente che la detrazione combinata eco+sismabonus introdotta dalla legge di Bilancio 2018[1] *(*legge *205/2017),* consente di **cumulare** il ***“Sismabonus”*** **e** l’***“Ecobonus”*** per **interventi su parti comuni di edifici condominiali**, ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica[2], nella misura unica del:

- **80%** delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
- **85%** delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

Nel caso di specie, viene esclusa, per l’istante l’applicabilità del bonus in commento in quanto gli interventi da lui prospettati hanno a oggetto un’unità abitativa e pertinenze. Dunque in tal caso, stante l’impossibilità di ravvisare l’esistenza di parti comuni condominiali, viene negata la possibilità di fruire della detrazione cumulata Eco+Sisma che riguarda lavori condominiali.

L’istante potrà comunque avvalersi dell’*Ecobonus* e del *Sismabonus* per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per ciascuna di esse e tenendo separate le spese riferite ai due diversi interventi.

L’aspetto più interessante della Risposta 419/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate riguarda, però, il **riconoscimento, anche per il contribuente che effettua lavori antisismici sulla propria abitazione, di fruire del “bonus mobili”**, sino a oggi riconosciuto unicamente in caso di esecuzione di interventi di recupero agevolati con la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie (ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR – DPR 917/86).

Infatti, **l’Agenzia riconosce la facoltà di avvalersi della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, cd. “bonus mobili”**[3], **per l’arredo di un immobile oggetto**, non solo di **interventi** di recupero, ma anche **di messa in sicurezza sismica.**

Tuttavia poiché il **Sismabonus origina proprio dalla disciplina della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che ne costituisce la disciplina generale di riferimento**[4]**, anche gli interventi di messa in sicurezza sismica, rientrano a parere dell’Agenzia, tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili.**

---

[1] *Cfr*. Ance *“Legge di Bilancio 2018 – Misure fiscali in sintesi”* – ID n. 31059 del 12 gennaio 2018.

[2] Tale “*detrazione cumulata*” si pone in alternativa alle detrazioni previste ai medesimi fini, dal co. 2-*quater* dell’art.14 del D.L. 63/2013 (“*Ecobonus condomini*”) e dal co. 1-*quinquies* dell’art.16 del medesimo Decreto (“*Sismabonus condomini*”).

[3] Si ricorda che la detrazione, per le spese sostenute nel 2020, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, cfr. l’art.16, comma 2, del DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

[4] *Cfr*. l’art.16*bis*, co.1, lett.*i*, del D.P.R. 917/1986.

41782-Risposta ad interpello n.419 del 29 settembre 2020.pdfApri